

Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile
n. 23-1/2025 r.g. P.U.

Il giudice designato,

letto il ricorso proposto da Vincenzo De Lise e Vincenzo Tortora ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII,

accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere gli istanti residenti a Santa Lucia di Piave (Tv),

accertato altresì che gli istanti sono uniti civilmente e conviventi e dunque legittimati alla proposizione dell'unica domanda ex art. 66 CCII,

ritenuto che la domanda sia ammissibile,

verificato infatti che:

- i ricorrenti sono consumatori e si trovano in condizione di sovraindebitamento, posto che, quantunque non sia al momento conclamato l'inadempimento delle obbligazioni assunte, la precarietà della condizione finanziaria (quale desumibile dalla relazione particolareggiata e dalla documentazione depositata) rende probabile l'avverarsi della incapacità dei debitori di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni,

- sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 67 e 68 CCII,

- i debitori non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- nemmeno essi hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, risultando anzi verosimile il fatto che la precarietà finanziaria sia dipesa dal documentato disturbo che affligge il De Lise;

considerata l'istanza di concessione di misure protettive;

ritenuto che la stessa meriti accoglimento e che, in particolare, in funzione della fattibilità del piano e della *par condicio* tra i creditori, debba essere disposta la sospensione della cessione del quinto in favore di Prestitalia;

letto l'art. 70 CCII;

p.q.m.

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione che precede, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, CCII e li avvisa che, in difetto, le comunicazioni che li riguardano saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo telematico;
- li avvisa inoltre che, nei venti giorni successivi alla comunicazione, potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano ritenute necessarie;
- dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti e sospende la cessione del quinto in essere fino alla definizione del procedimento.

Treviso 7 aprile 2025

Il giudice
Clarice Di Tullio